



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 179 del 01/12/2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2010, n. 2563

Disciplina degli atti di intesa della Regione Puglia nell'ambito del procedimento di Autorizzazione coordinati dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 1 - sexies del D.L. n. 239/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 290/2003 e s.m.i; per la costruzione ed l'esercizio di elettrodotti ed altri interventi sulla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale.

La Vicepresidente ed Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche e confermata dal Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- La Legge del 27 ottobre 2003, n. 290 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delege al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità", dispone all'articolo 1 - sexies la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell'energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici;
- il comma cinque del suddetto articolo 1 - sexies stabilisce che le Regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di reti energetiche di competenza regionale in conformità ai principi e ai termini temporali, prevedendo che per le opere che ricadono nel territorio di più regioni le autorizzazioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata definizione dell'intesa, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione;
- il comma sei dell'articolo 1 - sexies del decreto legge 239 del 2003 prevede che lo Stato e le Regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le modalità organizzative e procedurali per l'acquisizione del parere regionale nell'ambito di procedimenti autorizzativi delle opere inserite nel programma triennale di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere di rilevante importanza che interessano il territorio di più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale del gas naturale e degli oli minerali;
- La Regione Puglia è interessata da un altissimo numero di istanze di autorizzazione unica per impianti da fonti energetiche rinnovabili il che rende necessario il potenziamento delle reti elettriche esistenti ed in particolare l'attuazione di interventi sulla RTN;

Per il rilascio degli atti d'intesa la Regione individua, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, quale referente per i rapporti con il MISE e per l'istruttoria propedeutica; si ritiene sufficiente ai sensi dell'atto di intesa, acquisire i pareri di compatibilità ambientale e paesaggistica attraverso il:

- Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica;
- Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS;

e considerato che:

- alle CDS coordinate dal MISE per interventi sulla RTN partecipano gli enti locali, l'Autorità di Bacino, la Provincia ed il Comune interessato, nonché la Direzioni tecniche di tutti i Ministeri interessati in base alle caratteristiche del progetto

Il Servizio Energia, reti e infrastrutture materiali per lo Sviluppo, provvederà affinché la documentazione necessaria all'espressione dei suddetti pareri pervenga ai Servizi/Uffici competenti ed affinché vengano rispettati i tempi stabiliti dal MISE.

Viste:

la legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001 "Modifiche al Titolo V parte II della Costituzione";  
l'art. 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema energetico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, convertito nella legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'art.1, comma 26 della legge 23 agosto 2004, n.239, per cui la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e previa intesa con la Regione o le regioni interessate;

la legge 23 agosto 2004, n.239 di riordino del settore energetico, nonché di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Tutto ciò premesso

Si propone alla Giunta regionale di stabilire che:

Per il rilascio degli atti d'intesa la Regione individua, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, quale referente per i rapporti con il MISE e per l'istruttoria propedeutica; si ritiene sufficiente ai sensi dell'atto di intesa, acquisire i pareri di compatibilità ambientale e paesaggistica attraverso il:

- Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS;
- Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica;

Il Servizio Energia, reti e infrastrutture materiali per lo Sviluppo, Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà affinché la documentazione necessaria all'espressione dei suddetti pareri pervenga ai Servizi/Uffici competenti ed affinché vengano rispettati i tempi stabiliti dal MISE.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla legge regionale n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a),d),ed f), della L.R. n. 7/1997.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del competente Direttore di Area;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

1) Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, è referente per i rapporti con il MISE e per l'istruttoria propedeutica ai fini del rilascio degli atti d'intesa ai sensi dell'articolo 1 - sexies del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla Legge 27 ottobre 2003 n. 290 e s.m.i;

2) al fine di istruire l'atto di intesa il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo acquisisce i pareri di compatibilità ambientale e paesaggistica attraverso il:

- Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS;
- ¶ Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica;

3) Il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, Ufficio Energia e Reti Energetiche provvederà affinché la documentazione necessaria all'espressione dei suddetti pareri pervenga ai Servizi/Uffici competenti ed affinché vengano rispettati i tempi stabiliti dal MISE.

4) di pubblicare il presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---